

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque. C. 52 Daga e C. 773 Braga ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	123
--	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00809 Muroni: Messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 .....	133
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	136
5-00810 Giacometto: Valutazione comparativa dei progetti relativi alla realizzazione del Passante di Mezzo e del Passante Sud nella regione Emilia Romagna .....	133
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	137
5-00811 Daga: Misure di sostegno e di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica ...	134
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	139
5-00812 Lucchini: Realizzazione e potenziamento delle infrastrutture viarie nel territorio dell'alta Umbria .....	134
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	141
5-00813 Butti: Tempi di realizzazione della strada statale Regina-Lago di Como, cosiddetta « variante della Tremezzina » .....	134
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	143
5-00814 Braga: Infrastrutture stradali sul fiume Po di interconnessione tra Lombardia ed Emilia-Romagna .....	135
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135

##### SEDE REFERENTE

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel **BENVENUTO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

**La seduta comincia alle 9.30.**

**Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque.  
C. 52 Daga e C. 773 Braga.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Federica DAGA (M5S), *relatrice*, ritiene opportuno soffermarsi su alcune tematiche oggetto dei testi che sono centrali e fondamentali per inquadrare gli obiettivi delle proposte normative.

Il primo tema è quello della disciplina giuridica dell'accesso all'acqua, inteso quale « bene comune » che appartiene alla comunità e, nello stesso tempo, costituisce oggetto di un vero e proprio diritto individuale, universale e fondamentale.

Il secondo tema è quello dei rischi connessi al dissesto idrogeologico del territorio italiano e al sempre più pericoloso inquinamento delle terre e delle falde acquifere, cui ha corrisposto per decenni una totale carenza di investimenti infrastrutturali per la sicurezza.

A ben vedere il terzo tema – quello legato alle infrastrutture e ai modelli organizzativi di gestione del servizio idrico – si lega ai primi due in quanto ne costituisce il principale mezzo di realizzazione degli obiettivi. Solo in presenza di un sistema di gestione efficace si potrà garantire a tutti i territori italiani di non subire più i razionamenti di acqua degli anni scorsi, tanto più mortificanti se rapportati alle perdite di questa risorsa a causa di una rete distributiva a dir poco fatiscente, per non parlare della depurazione delle acque e del sistema fognario, oggetti rispetto ai quali sono pendenti le procedure di infrazione della Commissione europea.

Nel contempo, una gestione partecipata e democratica del sistema, che superi l'attuale politica di mera privatizzazione, consentirebbe di veicolare un flusso di investimenti adeguato nel settore delle infrastrutture e degli interventi di bonifica e messa in sicurezza del territorio, per garantirne un uso sostenibile e solidale della risorsa nel quadro delle politiche complesse di tutela e gestione del territorio.

Ricorda che l'insoddisfazione per il modello di gestione ancora esistente è così radicata nella popolazione italiana che diversi anni fa, nel 2011, il *referendum* su questo tema ha visto esprimere la chiara volontà di ben 27 milioni di italiani di un suo superamento.

Per questo il Movimento 5 Stelle aveva cercato di produrre un intervento legislativo efficace, già nella scorsa legislatura (C. 2212). Tuttavia il testo originario, come era facilmente prevedibile, dopo essere stato approvato dall'Assemblea della Camera non ha terminato il suo *iter*. In più, era stato stravolto al punto che il gruppo ha abbandonato i lavori e ritirato le firme al testo, ormai privo di principi cardine quali la ripubblicizzazione del servizio

idrico integrato – che rappresentava il cuore della proposta di legge popolare – le forme di governo partecipativo, i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza, la materia della « morosità incolpevole » e così via.

Si tratta di questioni estremamente complesse, sulle quali è comunque necessario un confronto il più possibile ampio e scevro da posizioni dogmatiche e preconcette. Prende atto, quindi, della proposta di legge della collega Braga (C. 773) che – ricalcando gli esiti del dibattito parlamentare svolto nella scorsa legislatura – costituisce una base di confronto produttivo tra posizioni opposte anche se non radicalmente.

D'altra parte, entrambe le proposte di legge fanno i conti con una oggettiva carenza della rete idrica, che registra un tasso di dispersione intollerabile di una risorsa comunque limitata.

Ancora, le proposte condividono il principio della ineludibile funzione del soggetto pubblico nel settore, sia pure declinato in forme piuttosto diverse.

Diverse sono anche le soluzioni per il problema delle fonti di finanziamento del servizio idrico e gli strumenti di indirizzo degli investimenti, facendo perno in modo più o meno marcato sulla tariffa e sui relativi poteri di regolazione dell'Autorità che, di recente, ha assunto la denominazione di ARERA.

Per quanto riguarda la *governance* del servizio idrico integrato (SII), ad esempio, la proposta di legge C. 773 conferma l'attuale quadro organizzativo, mentre la proposta a sua firma prevede l'istituzione di un consiglio di bacino, quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (ATO), che secondo la proposta a sua prima firma corrisponde al bacino idrografico. Inoltre, quest'ultima esclude che l'affidamento avvenga in ambiti di dimensione superiore alle province o città metropolitane e, infine, propone di ripristinare il requisito dell'unitarietà della ge-

stione, in luogo di quello dell'unicità, introdotto dal decreto-legge cosiddetto « sblocca Italia » nel 2014.

Altra differenza riguarda la qualificazione del SII come « servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività » (nel testo della collega Braga) ovvero come « servizio pubblico locale di interesse generale (ma non economico) » e, dunque, sottratto al mercato concorrenziale, che invece è presente nella sua proposta.

Questa diversa impostazione si riflette anche sulle procedure di affidamento del servizio che la proposta di legge C. 52 prevede avvenga esclusivamente in favore di enti di diritto pubblico, al termine di una fase di transizione a beneficio delle società di gestione. Invece, il testo C. 773 intende favorire, in via prioritaria ma non esclusiva, l'affidamento diretto a società pubbliche per la gestione *in house*, mantenendo, in buona sostanza, l'assetto attuale.

Ribadisce che, come già accennato in precedenza, uno degli obiettivi qualificanti della originaria proposta di legge popolare era la ripubblicizzazione della gestione che, nel testo del suo gruppo, viene inquadrata in un sistema di regole per arrivare alla decadenza delle attuali concessioni dei soggetti privati. Peraltro, la disciplina delle concessioni riveste, in questo ambito, una portata decisiva e si palesa di estrema complessità che, la proposta a sua firma prova a dettare in forma immediatamente applicabile mentre la proposta di legge C. 773 prevede una disposizione di delega al Governo.

Ulteriori differenze si riscontrano nell'assetto delle funzioni di governo pubblico del ciclo dell'acqua: mentre l'A.C. 773 si limita in buona parte a ribadire l'attuale attribuzione di competenze, l'A.C. 52 prevede, tra l'altro, il trasferimento al Ministero dell'ambiente delle funzioni di regolazione e di controllo.

Un aspetto rilevante, comune a entrambe le proposte di legge, è la definizione del « quantitativo minimo vitale garantito » – di cui tuttavia solo la proposta

C. 52 prevede l'erogazione gratuita – nonché la disciplina dei casi di morosità.

Entrambe le proposte di legge, infine, prevedono disposizioni per favorire la partecipazione democratica ai processi di governo del SII, nonché l'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà internazionale.

Dopo aver sinteticamente illustrato le principali differenze, descrive in modo analitico i contenuti dei progetti di legge.

L'articolo 1 detta le finalità: definire i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua.

L'articolo 2 qualifica il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, affermando il principio secondo cui tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che va salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà.

Si specifica inoltre che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio delle risorse (comma 1 dell'articolo 3 dell'A.C. 52 e comma 2 dell'articolo 2 dell'A.C. 773). Nel comma 1 dell'articolo 3 dell'A.C. 52 viene altresì specificato che gli usi delle acque devono avvenire nel rispetto dei principi di precauzione, sostenibilità e tutela dell'acqua come bene comune. Viene, inoltre, stabilito che deve essere favorito l'impiego dell'acqua di recupero, e il principio reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici.

Entrambe le proposte prevedono che l'erogazione giornaliera di acqua per l'alimentazione e l'igiene umana debba soddisfare un quantitativo minimo vitale garantito (articolo 3, comma 4, della proposta di legge n. 52; articolo 2, comma 3, della proposta di legge n. 773).

Anche l'incentivo all'uso di acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti negli esercizi commerciali è contenuto nelle due proposte.

Si sofferma quindi sui diversi contenuti normativi riferiti ai principi relativi alla pianificazione (articolo 4, commi 1-3, C. 52; articolo 3, comma 1, C. 773). In entrambe le proposte (articolo 4, comma 1, A.C. 52; articolo 3, comma 1, A.C. 773) viene stabilito che i distretti idrografici definiti dal Codice dell'ambiente costituiscono la dimensione ottimale di governo e di gestione dell'acqua. Invece di far riferimento alla gestione, in realtà il comma 1 dell'articolo 3 dell'A.C. 773 considera il distretto (richiamando la delimitazione operata dall'articolo 64 del Codice, in aggiunta alla definizione di distretto contenuta nell'articolo 54, comma 1, lettera t) che viene richiamata anche dalla proposta di legge C. 52) quale dimensione ottimale di governo, pianificazione e tutela delle acque. La medesima disposizione dell'A.C. 773 dispone che per ogni distretto idrografico si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del Codice.

Quanto alla riforma della *governance* dei distretti idrografici, i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della proposta di legge n. 52 riformano il sistema attuale: per ogni distretto idrografico, è istituita un'autorità di distretto, con compiti di coordinamento fra i vari enti territoriali e locali che ne fanno parte. Alla medesima autorità viene affidato il compito di provvedere alla definizione del piano di gestione e di strumenti di pianificazione. Si prevede inoltre l'istituzione di un consiglio di bacino, quale ente di governo dell'ambito, indicandone dettagliatamente i compiti.

In base all'articolo 3, comma 2, della proposta di legge C. 773, l'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO). Si tratta di una disposizione che ribadisce l'assetto organizzativo vigente. La proposta di legge n. 52, all'articolo 4, comma 3 provvede, invece, ad individuare il consiglio di bacino. L'articolo 3, comma 3, dell'A.C. 773 interviene, con una modifica puntuale, sulla disposizione vigente (contenuta nell'articolo 147, comma 2-bis, del Codice) che consente l'affidamento del SII in ambiti sub-regionali qualora l'ATO coincida con l'intero

territorio regionale. La modifica operata dalla norma in esame è volta ad eliminare il limite secondo cui gli ambiti sub-regionali devono comunque essere non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. In luogo di tale limite viene previsto il rispetto dei criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 147.

L'intervento operato dalla proposta di legge n. 52 è invece più radicale. In primo luogo, dispone che l'affidamento avvenga in ambiti non superiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Inoltre, prevede che, in ogni caso, l'adesione alla gestione unitaria del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti situati nel territorio di comunità montane o di unioni di comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato.

Infine, novella l'articolo 147, comma 2, del Codice, al fine di ripristinare il principio di unitarietà della gestione (non separabilità tra gestione della rete ed erogazione del servizio idrico).

Sulla qualificazione del servizio idrico integrato, l'articolo 4, comma 1, della proposta di legge n. 773 qualifica il SII quale servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività. Diverso è invece l'approccio dell'articolo 9, comma 1, della proposta di legge n. 52 che considera il SII un servizio pubblico locale di interesse generale (ma non economico) e non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza.

La disposizione succitata, dettata dall'articolo 9, comma 1, della proposta di legge n. 52, è integrata dal comma 2, secondo cui la gestione del SII è realizzata senza finalità lucrative, mediante modelli di gestione pubblica, e persegue finalità istituzionali e di carattere sociale e ambientale, garantendo un elevato livello di qualità, efficienza ed economicità del servizio, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale degli utenti. A corollario di tali disposizioni, il

comma 3 dispone che la gestione del SII è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale.

Passa, quindi, al tema dell'affidamento del servizio idrico integrato.

L'articolo 4, comma 2, della proposta di legge C. 773 dispone che l'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-*bis* del Codice dell'ambiente, che viene integrato da talune modifiche. Una prima modifica è volta a riscrivere il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-*bis*, che, nel testo vigente, consente l'affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ATO, al fine di renderla la modalità di affidamento prioritaria.

Una seconda modifica prevede che l'EGATO provveda periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito nonché, almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della gestione d'ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio.

L'articolo 10, comma 2, della proposta di legge n. 52 detta invece un principio più stringente in materia di affidamento. Prevede infatti che la gestione e l'erogazione del SII non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico nelle forme disciplinate dall'articolo 8.

Il tema delle concessioni di prelievo di acque è affrontato dal comma 4 dell'articolo 3 della proposta di legge C. 773 mediante una disposizione di delega al Governo, mentre l'articolo 5 dell'A.C. 52 prevede una disciplina direttamente applicabile.

Nell'indicare i criteri per l'esercizio della delega, il comma in esame dispone che il decreto legislativo dovrà: disciplinare anche le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda; rispettare i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *hhh*), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (c.d. delega appalti); prevedere la messa a gara delle concessioni di grande derivazione d'acqua

per uso idroelettrico in scadenza; prevedere l'obbligo per le regioni e le province autonome di provvedere ad indire gare ad evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni in scadenza; stabilire limiti minimo e massimo per la durata del periodo di concessione, definire i criteri cui devono attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché nella determinazione della sua durata.

L'articolo 5 della proposta di legge n. 52 detta un'articolata disciplina di dettaglio che, in estrema sintesi: riguarda le modalità per il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque, per i quali indica specifici vincoli e una durata massima di 10 anni; conferma il criterio del recupero dei costi ed il rispetto del principio europeo «chi inquina paga»; consente l'utilizzo delle acque «destinabili all'uso umano» per un uso diverso solo se non siano presenti altre risorse idriche (in tale caso prevedendo che venga decuplicato l'ammontare del relativo canone di concessione).

Gli articoli 8 della proposta di legge n. 52 e 5 della proposta di legge n. 773 contengono disposizioni volte a disciplinare il sistema regolatorio.

Il citato articolo 5 della proposta di legge n. 773 detta una disciplina essenziale, che si limita a ribadire l'attribuzione di specifiche competenze, tenendo conto (come dichiarato in modo esplicito nel comma 1) del riparto di funzioni già definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012.

Tenuto conto del citato riparto di funzioni, viene stabilito che: il Ministero dell'ambiente esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale; l'ARERA esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa già trasferite.

L'articolo 8 della proposta a sua firma detta una disciplina di portata più ampia, volta ad innovare la vigente attribuzione di funzioni. La norma prevede infatti il seguente riparto di competenze: al Ministero

dell'ambiente viene affidata la regolazione del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia; a un Comitato interministeriale sono attribuite le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali; le regioni provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio e redigono il piano di tutela delle acque. Viene altresì conferita alle regioni ordinarie, oltre alla competenza per la definizione dei bacini, la facoltà di stabilire il modello gestionale del SII mediante aziende speciali o comunque nell'ambito dei modelli previsti per gli enti di diritto pubblico: agli enti locali, attraverso il Consiglio di bacino, sono attribuite le funzioni di programmazione del piano di bacino, di organizzazione del SII, di scelta della forma di gestione, di modulazione delle tariffe per l'utenza sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente, nonché di affidamento della gestione e di controllo sulla stessa; ad un ufficio di vigilanza sulle risorse idriche istituito presso il Ministero dell'ambiente, sono attribuite la vigilanza sulle risorse idriche e sull'operato dei gestori e il controllo sull'attuazione e il rispetto della disciplina vigente.

I commi 1 e 2 dell'articolo 10 della proposta di legge n. 52 prevedono la proprietà pubblica e la natura demaniale delle infrastrutture afferenti al servizio idrico e la conseguente inalienabilità e destinazione perpetua ad uso pubblico, nonché la non separabilità della gestione e dell'erogazione del servizio idrico integrato e l'affidamento esclusivo a enti di diritto pubblico (nelle forme di cui all'articolo 8).

Il comma 3 prevede che gli enti di diritto pubblico che gestiscono il SII sono esclusi dal patto di stabilità interno relativo agli enti locali e dalle limitazioni di carattere contrattuale o occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche. In base al comma 4, le società quotate in mercati regolamentati che gestiscono, anche parzialmente, il SII sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 124 del 2015 e al decreto legislativo n. 175 del 2016 (adottato in attuazione della delega recata

dall'articolo 18 della citata legge) recante « Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ». Lo stesso comma dispone altresì che la vendita delle quote azionarie di proprietà pubblica delle società di gestione del SII è vietata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

I commi da 5 a 10 dell'articolo 10 della proposta di legge n. 52 prevedono e disciplinano una fase transitoria per il passaggio al nuovo assetto di gestione esclusivamente pubblica, stabilendo in particolare: la decadenza automatica di tutte le forme di gestione del SII affidate in concessione a terzi con scadenza posteriore al 31 dicembre 2020 nel caso di gestioni affidate a società a capitale misto pubblico-privato (non decadute per contratto), l'avvio del processo di trasformazione (che deve concludersi entro un anno) in aziende speciali o società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali il cui territorio rientri nel bacino idrografico di riferimento (comma 6).

Il comma 7 detta disposizioni volte a disciplinare gli obblighi in capo alle società risultanti dal processo di trasformazione citato, prevedendo che le stesse operino in conformità alle seguenti condizioni vincolanti: *a)* divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo; *b)* esercizio della propria attività in via esclusiva del servizio affidato; *c)* obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta; *d)* obbligo di garantire agli enti partecipanti la massima trasparenza e l'accesso agli atti e ai documenti relativi all'amministrazione; *e)* obbligo di trasformazione in azienda speciale o in ente di diritto pubblico entro sei mesi dalla data di costituzione della società medesima. Nel caso di gestioni affidate a società a capitale interamente pubblico (non decadute per contratto), la trasformazione, entro un anno, in aziende speciali o enti di diritto pubblico (comma 8).

Il comma 10 dell'articolo 10 demanda ad un successivo decreto ministeriale l'ulteriore disciplina della fase transitoria.

Al fine di attuare i processi di trasformazione societaria e aziendale previsti nella « fase transitoria », l'articolo 11 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del Servizio idrico integrato.

L'articolo 12, comma 1, della proposta di legge n. 52 e l'articolo 6, comma 1, della proposta di legge n. 773 individuano, in termini generali, le seguenti fonti di finanziamento del servizio idrico integrato: la tariffa; le risorse nazionali e dell'UE. La disposizione recata dall'A.C. 52 prevede altresì, quale fonte di finanziamento del SII la fiscalità generale e specifica.

Il comma 2 di entrambi gli articoli considerati (articolo 12, A.C. 52; articolo 6, A.C. 773) disciplina la destinazione prioritaria delle risorse nazionali ed europee, stabilendo che le stesse siano destinate al finanziamento di nuove opere.

I commi 3-5 dell'articolo 6 della proposta di legge n. 773 disciplinano l'utilizzo delle risorse del « fondo sblocca cantieri idrici » (istituito dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014) nonché dei finanziamenti a finalità ambientale della Cassa depositi e prestiti (previsti dall'articolo 5, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge n. 269 del 2003) e dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla disciplina delle risorse idriche di cui alla parte terza del Codice dell'ambiente.

L'articolo 13 della proposta di legge n. 52 prevede l'istituzione di un fondo per investimenti nel servizio idrico integrato, al fine di accelerare gli investimenti nel SII, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica.

L'articolo 14, comma 1, della proposta di legge n. 52, demanda ad un apposito decreto (da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge) del Ministro dell'ambiente, la definizione del metodo per la determinazione della tariffa del SII: nel rispetto dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE; e in conformità ai seguenti principi di copertura dei costi: copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato; copertura par-

ziale dei costi di investimento, con specifico riferimento all'ammortamento e agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti effettuati tramite il fondo per i nuovi investimenti istituito dall'articolo 13; copertura dei costi attinenti alle attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui è concesso l'uso dell'acqua; copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e di controllo; articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo prevedendo che il consumo fino a 50 litri giornalieri per persona sia considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale e che il consumo oltre i 300 litri giornalieri per persona sia equiparato all'uso commerciale.

L'articolo 7, comma 1, terzo periodo, della proposta di legge n. 773, dispone che l'ARERA, nella predisposizione del metodo tariffario, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.

L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 14 della proposta di legge n. 52 stabilisce che, ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.

Il comma 2 dell'articolo 14 della proposta di legge n. 52 prevede che il consiglio di bacino proceda, in funzione dei bilanci idrici, alla modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministro dell'ambiente (con il decreto di cui al precedente comma 1) e del piano di bacino, tenendo conto della composizione del nucleo familiare, della quantità dell'acqua erogata e dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi in funzione dei bilanci idrici.

Il successivo comma 3 prevede che lo stesso consiglio proceda (sempre sulla base del metodo tariffario definito dal Ministro dell'ambiente) alla modulazione delle ta-

riffe per usi produttivi differenziati per tipologie d'uso e per fasce di consumo, in conformità ai principi previsti dall'articolo 154 del Codice e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

L'articolo 3, comma 4, della proposta di legge n. 52 prevede l'erogazione gratuita (in quanto il relativo costo è coperto dalla fiscalità generale) per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano universale e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona al giorno. L'articolo 7, comma 1, della proposta di legge n. 773 demanda invece l'individuazione del quantitativo minimo vitale ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona.

Lo stesso comma dispone che l'erogazione di tale quantitativo di acqua, necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, è assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, anche in caso di morosità. Analogamente, il comma 4 dell'articolo 14 dispone che l'erogazione di tale quantitativo non può essere sospesa (sottintendendo, per quanto disposto successivamente, nemmeno nei casi di morosità).

Il comma 4 dell'articolo 14 della proposta di legge n. 52, oltre ad impedire la sospensione dell'erogazione del quantitativo minimo vitale, prevede che in caso di morosità nel pagamento, si proceda all'installazione, da parte del gestore, di un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.

La limitazione della fornitura idrica è possibile, in base al successivo comma 5, solo previo preavviso di almeno 30 giorni e – nel caso di utenze domestiche e condominiali – solo previo accertamento giudiziale della morosità dell'utente.

Entrambe le proposte di legge prevedono l'istituzione del Fondo nazionale di solidarietà internazionale (articolo 16, C. 52; articolo 12, C. 773), per favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abi-

tanti del pianeta, individuando diverse forme di finanziamento, per la cui descrizione rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici.

Entrambe le proposte di legge C. 52 e C. 773, ai commi 1 e 2 dei rispettivi articoli 15 e 11, al fine di favorire la partecipazione democratica, attribuiscono agli enti locali il compito di adottare (sulla base di norme regionali di indirizzo) forme di democrazia partecipativa e di pubblicità.

La proposta di legge C. 52 specifica, rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge C. 773, che l'adozione da parte degli enti locali di forme di democrazia partecipativa in tale ambito è finalizzata a garantire ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio la partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione (comma 2). Entrambe le proposte di legge pongono inoltre in capo alle regioni il compito di definire, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza, nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato.

La proposta di legge C. 52, all'articolo 15, comma 3, rinvia agli statuti di province e comuni (ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 267 del 2000 – Testo unico sugli enti locali) la disciplina degli strumenti di democrazia partecipativa, mentre introduce norme finalizzate a garantire la pubblicità delle sedute del consiglio di bacino e dei relativi atti, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti, adottati dai gestori del servizio idrico integrato, che prevedono impegni di spesa. Prevede quindi la Carta nazionale del servizio idrico integrato.

Analogamente, la proposta di legge C. 773, all'articolo 11, comma 3, dispone la pubblicità di una serie di atti (sedute dell'ente di governo, verbali, deliberazioni,



analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite ecc.).

L'articolo 6 della proposta di legge n. 52 interviene sulla valutazione della qualità delle acque destinate al consumo umano e a definire specifici obblighi di comunicazione del gestore del servizio idrico in caso di degrado della qualità dell'acqua tra il punto di consegna e il rubinetto (comma 2). L'articolo 7 ne stabilisce anche le forme di pubblicità sui risultati dei controlli.

L'articolo 10 della proposta di legge C. 773, al fine di assicurare la trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato, ad integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, obbliga, a decorrere dall'anno 2019, i gestori del servizio idrico integrato a comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile: i dati relativi all'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi, concernenti gli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché i dati relativi al livello di copertura dei citati settori (comma 1).

L'articolo 17 della proposta di legge n. 52 dispone la copertura degli oneri derivante dall'attuazione della legge e delega il Governo ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un decreto legislativo per la definizione delle tasse di scopo di cui al comma 1, lettere *c*) ed *e*), in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalla presente provvedimento.

L'articolo 13 della proposta di legge C. 773 reca la clausola di salvaguardia, che prevede l'applicazione delle norme contenute nel presente provvedimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

In conclusione, nel sottolineare che si tratta di un tema all'attenzione da molti anni, rappresenta che il testo in esame a sua prima firma è il frutto di una parte-

cipazione molto forte, conseguente al referendum tenutosi sette anni fa. Giudica fondamentale che l'esame di questo tema avvenga all'insegna di due principi indiscutibili, ovvero che sull'acqua non deve trarsi profitto e che per la gestione di questo bene è necessario uscire da logiche di mercato. Ribadisce ancora una volta che si tratta di un bene comune e di un diritto universale, elementi che è necessario non perdere mai di vista.

Giudica opportuno, inoltre, che venga fatta dalla Commissione un'adeguata istruttoria, personalmente già avviata attraverso una interlocuzione diretta con i soggetti coinvolti, i cui contributi rappresentano posizioni molto variegata in ragione sia della provenienza geografica che della dimensione dell'ambito di gestione. Non può non evidenziare che corre l'obbligo per il Parlamento di affrontare un tema di così grande rilevanza, sul quale il popolo italiano si è espresso in modo inequivocabile.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI), nel sottolineare anch'egli la rilevanza del tema e la strategicità del settore della gestione dell'acqua, ritiene che le proposte di legge oggi in esame offrano alla Commissione l'opportunità di un esame approfondito, durante il quale potranno essere sviscerati tutti gli aspetti di dettaglio. Il responso referendario, che personalmente condivide, va rispettato e pertanto, alla luce di questo principio cardine, l'esame andrà declinato in modo da pervenire ad un testo il più possibile condiviso che, pur interpretando lo spirito nel quale si sono espressi gli italiani, porti ad un impianto più efficace ed efficiente di quello attuale, senza tuttavia distruggere o stravolgere situazioni esistenti che hanno da molti anni registrato un buon funzionamento. Proprio per questo ritiene fondamentale ricordare sin da subito che il settore è caratterizzato da situazioni gestionali molto differenti tra loro. Al riguardo fa

presente che le società di gestione dell'acqua nella propria regione, il Veneto, sono quasi ovunque completamente partecipate dalle amministrazioni locali e che pertanto, non avendo soci cui conferire il dividendo, investono gli eventuali profitti nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte, in gran parte di cemento amianto, ammalorate e con un alto tasso di dispersione. Osserva che in tali società il sindaco esercita il controllo analogo in rappresentanza dei propri abitanti mentre nella società per azioni rappresenta le quote azionarie e sottolinea che la mancata attribuzione dei dividendi, essendo le risorse reinvestite sulle infrastrutture, rispetta pienamente lo spirito con cui la relatrice intende procedere.

Auspica che nel corso della fase conoscitiva, rispetto alla quale chiede alla presidenza di definire sin d'ora i tempi e i modi di svolgimento, il tema possa essere approfondito anche attraverso l'apporto di quei gestori che da sempre operano in modo efficace, affinché, malgrado la procedura di urgenza definita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, la Commissione possa lavorare con la necessaria consapevolezza delle differenze territoriali e gestionali che caratterizzano questo settore. Pertanto propone sin da ora di poter audire i consorzi, che in Lombardia rappresentano circa 10 milioni di abitanti e in Veneto circa 5 milioni, non aderendo al consorzio la sola provincia di Padova, che potrebbero apportare un proficuo contributo ai lavori della Commissione.

Invita in conclusione i colleghi ad una riflessione sul possibile superamento della problematica evidenziata, che potrebbe trovare una sintesi nel divieto di distribuzione di eventuali dividendi, cui conseguirebbe la perdita di interesse nel settore dell'acqua da parte di importanti società che hanno come necessità la distribuzione degli utili ai soci.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, rispondendo alle sollecitazioni dell'onorevole Cortelazzo riguardo alla definizione delle fasi di esame del provvedimento, fa presente che l'obiettivo della

Commissione è di chiudere l'esame delle proposte entro il mese di novembre, come d'obbligo consegue alla decisione di inserire questo tema in una procedura di urgenza, senza tuttavia sacrificare la fase istruttoria conoscitiva.

Chiara BRAGA (PD) sottolinea la necessità che malgrado la procedura di urgenza la Commissione possa effettuare i necessari approfondimenti, stante la rilevanza del settore sul quale incidono i due testi all'esame. Nel ringraziare la relatrice per aver puntualmente sottolineato le differenze tra la propria e la sua proposta, anticipa le questioni che a suo giudizio sono meritevoli di una particolare attenzione ossia la qualificazione giuridica del servizio idrico integrato nel quadro della disciplina europea, rispetto alla quale chiede agli uffici un supplemento di indagine e il modello di gestione del servizio, anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso della più recente audizione di ARERA. Chiede, a quest'ultimo riguardo, che la Commissione proceda ad un'audizione specifica di ARERA, anche alla luce del fatto che la precedente audizione si è tenuta qualche ora dopo una seduta che ha impegnato la Commissione per tutta la notte, nella quale si focalizzino le problematiche connesse alla gestione del servizio idrico integrato, evidenziando la preoccupazione che un intervento normativo « a gamba tesa » come quello all'esame proposto da una delle due forze di maggioranza, scardini e destabilizzi il settore, con effetti fortemente negativi sugli investimenti. Auspica pertanto un confronto, oltre con gli operatori del settore, anche con i competenti Ministeri, chiedendo al rappresentante del Governo già da ora un supplemento di riflessione sul punto.

Tullio PATASSINI (Lega) nel ribadire che la Commissione sta intervenendo su una questione fondamentale, che investe un bene comune, rileva la fortissima disomogeneità delle attuali gestioni, sia in termini di dimensione che di natura giuridica. Si associa, pertanto, alla richiesta emersa nel corso del dibattito di disporre

di un quadro informatico completo delle gestioni in Italia, anche al fine di valorizzare quelle esperienze positive che ritiene opportuno non si perdano in conseguenza di un intervento normativo troppo drastico.

Federica DAGA (M5S), *relatrice*, condivide le considerazioni dei colleghi intervenuti sulla necessità di compiere un'approfondita istruttoria anche attraverso le audizioni dei soggetti citati, privilegiando tuttavia coloro che non sono intervenuti nelle fasi di esame delle precedenti proposte sul tema. In particolare ritiene opportuno che le Commissioni procedano all'audizione di Cassa Depositi e Prestiti, che, anche alla luce di molti dei contributi pervenuti in risposta alle sollecitazioni da lei personalmente inviate, potrebbe configurarsi come il soggetto deputato a concedere ai soggetti in difficoltà finanziarie prestiti a tassi di interesse adeguati, facendo ripartire gli investimenti ad oggi strozzati dai mutui attualmente in corso, ad alto tasso di interesse.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI, indi del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Michele Dell'Orco.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata — ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004

e 26 giugno 2013 — anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

#### **5-00809 Muroi: Messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25.**

Rossella MURONI (LeU), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rossella MURONI (LeU), replicando, osserva che, se come sembrerebbe dalla risposta sono state individuate le risorse e definiti i compiti in capo al concessionario, sarebbe opportuno che il Governo ne mettesse a parte la Commissione. Riguardo alla riunione che si terrà domani e che coinvolgerà le prefetture del territorio interessato, rileva che una eventuale regolamentazione del traffico diminuirà certamente il rischio ma non risolverà il problema. Auspica, infine, che il concessionario elabori un piano di interventi serio e circostanziato, con divisione delle opere in lotti, anche per restituire ai cittadini la tranquillità persa a seguito delle dichiarazioni del Ministro in ordine alla scarsa sicurezza delle arterie oggetto dell'interrogazione.

#### **5-00810 Giacometto: Valutazione comparativa dei progetti relativi alla realizzazione del Passante di Mezzo e del Passante Sud nella regione Emilia Romagna.**

Carlo GIACOMETTO (FI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carlo GIACOMETTO (FI), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, sulla quale tuttavia sospende il giudizio,

non rinvenendo tra i suoi contenuti nessun elemento riguardo allo studio di fattibilità sul passante Sud cui si faceva riferimento nel quesito. Auspica che si pervenga ad una soluzione sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico per risolvere le criticità del nodo autostradale di Bologna che, per la sua importanza, necessita di una soluzione che consenta un ordinato andamento del traffico.

**5-00811 Daga: Misure di sostegno e di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica.**

Federica DAGA (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federica DAGA (M5S), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, sottolinea la fase di criticità ancora in essere sul tema oggetto dell'interrogazione, che rende necessario comprendere come sono stati ripartiti i fondi esistenti e se sia possibile operare un rifinanziamento delle misure di sostegno all'edilizia residenziale pubblica. Evidenzia come l'erogazione dei fondi da parte delle regioni risulti fondamentale, essendo una parte delle risorse stanziata già stata utilizzata per coprire altri interventi, e auspica un rifinanziamento nella prossima legge di bilancio che consenta alle regioni di dare sostegno agli affitti per i morosi incolpevoli e permetta gli interventi manutentivi negli appartamenti prima che essi vengano assegnati a nuovi inquilini.

**5-00812 Lucchini: Realizzazione e potenziamento delle infrastrutture viarie nel territorio dell'alta Umbria.**

Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega), replicando, nel ringraziare il sottosegretario, rileva come sia molto importante dare una risposta a quel territorio che ad oggi risulta isolato sia all'interno della regione che rispetto alle regioni confinanti, anche a causa della soppressione dell'unico treno che collegava quella zona. Sottolinea la necessità di intervenire sul valico di Bocca Trabaria, unica strada di collegamento con le Marche e che ad oggi risulta chiusa. Auspica che venga fatta una seria riflessione sul progetto da adottare, superando la logica delle rotonde presente nel progetto presentato nei consigli comunali dell'alto Tevere, al fine di non causare rallentamenti del traffico e prevedendo per il percorso due corsie per ogni senso di marcia.

**5-00813 Butti: Tempi di realizzazione della strada statale Regina-Lago di Como, cosiddetta « variante della Tremezzina ».**

Alessio BUTTI (FdI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessio BUTTI (FdI), replicando, ringrazia il sottosegretario per aver ricordato che il Governo ha fornito già alcune risposte al riguardo, potendo così sottolineare che nessuna di esse ha dato certezze rispetto ai tempi di consegna del progetto esecutivo da parte di Anas, in tempo utile perché venga fatto il bando di gara entro il 31 dicembre di quest'anno, pena la perdita dei finanziamenti. Non si tratta di un'opera minore, diversamente da come la considera il Ministro Toninelli, bensì di un'opera strategica per i collegamenti del nord della Lombardia, soprattutto in relazione alle Olimpiadi invernali del 2026, che per larga parte si dovrebbero tenere in Valtellina. Ritiene che al di là del progetto definitivo, che sembra avere tempi rapidi,

non si conoscono i tempi del progetto esecutivo ed esprime preoccupazione per la contraddittorietà delle dichiarazioni al riguardo rese da Anas, dal presidente della regione Lombardia e dal Governo. Auspica, quindi, che venga data una risposta definitiva e positiva del Governo, che permetta al territorio di usufruire di questa importante opera.

**5-00814 Braga: Infrastrutture stradali sul fiume Po di interconnessione tra Lombardia ed Emilia-Romagna.**

Luciano PIZZETTI (PD), rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Luciano PIZZETTI (PD) (PD) replicando, apprende dalla risposta che è in

fase di definizione, e auspica di ultimazione, il passaggio ad Anas di quel tratto di viabilità. Stante il tempo di vita del ponte a seguito della ristrutturazione, fissato in soli dieci anni, segnala al rappresentante del Governo l'esigenza di procedere immediatamente alla progettazione di una struttura alternativa. Invita infine il Governo ad attivarsi, non appena verrà completato il passaggio delle competenze in capo ad Anas, affinché siano stanziati adeguate risorse.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

## ALLEGATO 1

**5-00809 Muroli: Messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come il Ministro Toninelli ha avuto più volte modo di riferire, la verifica straordinaria dello stato della struttura delle autostrade A24 e A25, disposta da parte dell'Ufficio ispettivo territoriale competente, ha riscontrato, tra l'altro, un decadimento manutentivo che, associato all'incremento dei carichi di esercizio rispetto all'epoca di costruzione, è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguati *standard* di sicurezza con il regolare transito di circolazione.

Anche prima di questa verifica, il Ministero aveva già segnalato al concessionario e alle altre autorità l'urgenza di adottare ogni provvedimento necessario per garantire la sicurezza delle infrastrutture e dell'utenza autostradale, dalla modulazione del traffico fino alla chiusura dei tratti.

Nei giorni scorsi con comunicazione formale sono stati indicati gli specifici adempimenti a carico del concessionario per gli interventi di mitigazione da attuare nelle more che siano eseguiti i lavori di ripristino.

Segnalo anche che, oltre alla verifica delle infrastrutture, il Governo è intervenuto già nel decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 per rendere possibile l'utilizzo immediato dei 192 milioni di euro previsti per la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 attraverso una rimodulazione delle risorse, come disposta dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018; inoltre con l'approvazione dell'emendamento dei relatori 16.1, l'articolo 16, comma 2, lettera *b*), è stato riformulato, in accordo con il Ministro per il sud Barbara Lezzi, preve-

dendo la copertura all'interno delle risorse non impegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Voglio ricordare anche in questa sede quanto già evidenziato dal Ministro Toninelli al Senato, ovvero che questa riformulazione è stata adottata unicamente per velocizzare ulteriormente la procedura per la più rapida disponibilità dei fondi per questo intervento e non per evitare una qualsivoglia sottrazione di risorse a progetti della regione Abruzzo. Le notizie su tale presunta sottrazione, che è stata anche oggetto di una campagna mediatica, sono quindi del tutto prive di fondamento.

Circa possibili provvedimenti d'urgenza a tutela dell'incolumità di coloro che transitano su dette tratte autostradali, segnalo che l'eventuale regolamentazione del traffico, così come segnalato dal citato Ufficio ispettivo territoriale, può essere disposta dalle Prefetture competenti ai sensi dell'articolo 6 del Codice della strada, ferma restando la responsabilità della società concessionaria in termini di sicurezza della circolazione ai sensi dell'articolo 14 del codice della strada. A tal proposito segnalo che le Prefetture dell'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo hanno convocato una riunione per domani 26 ottobre.

Con questo trova conferma, ancora una volta, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha messo in atto con il massimo impegno e la massima solerzia tutte le misure possibili a tutela della sicurezza sulle tratte autostradali in questione, sebbene i relativi gravissimi problemi fossero noti da molto prima dell'insediamento del nuovo Governo.

## ALLEGATO 2

**5-00810 Giacometto: Valutazione comparativa dei progetti relativi alla realizzazione del Passante di Mezzo e del Passante Sud nella regione Emilia Romagna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, la ricerca di una soluzione per il nodo di Bologna ha una lunga storia. Già dal 1986 si è aperto un dibattito al fine di individuare un progetto tale da consentire di fluidificare e alleggerire il traffico sul sistema autostradale e tangenziale.

Negli anni sono state studiate diverse soluzioni accolte anche negli strumenti di pianificazione territoriale, tra i quali il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bologna, approvato nel 2004, che indica quale soluzione il Passante Nord. A seguito del dibattito e dei relativi approfondimenti sono stati firmati diversi accordi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS, gli enti territoriali e il concessionario autostradale, accordi che però non hanno portato all'individuazione di una soluzione condivisa.

A conclusione di una complessa opera di concertazione, si è individuato nell'ampliamento in sede del sistema tangenziale esistente – mediante la realizzazione di una piattaforma a 3 corsie più emergenza per senso di marcia sia sull'A14 che sulle complanari – la miglior soluzione per decongestionare il tratto bolognese. L'intervento prevede nella soluzione complessiva anche una serie di interventi volti a migliorare la viabilità di adduzione al sistema autostradale/tangenziale, nonché interventi di riqualificazione urbana e ambientale.

Il 15 aprile 2016 è stato sottoscritto un nuovo accordo tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regione Emilia-Romagna, comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna e Autostrade per

l'Italia che si pone come obiettivo la definizione di un progetto che, a partire dall'analisi del contesto insediativo esistente, sviluppi il tema del potenziamento in sede con un approccio che vede nell'infrastruttura anche l'opportunità di riorganizzare lo spazio e il territorio adiacente, già fortemente urbanizzato, in un'ottica di minor occupazione di suolo, con particolare attenzione alla mitigazione e all'inserimento ambientale, nonché al miglioramento delle infrastrutture di adduzione al sistema autostradale/tangenziale.

L'accordo si pone quindi l'obiettivo di risolvere una criticità trasportistica di livello nazionale e di migliorare l'accessibilità viaria di livello metropolitano stabilendo le condizioni e gli impegni delle parti per:

la realizzazione del potenziamento in sede a tre corsie per senso di marcia più emergenza dell'A14;

la realizzazione del potenziamento in sede a tre corsie per senso di marcia più emergenza sulle complanari, prevedendo dei tratti a quattro corsie per ogni senso di marcia più emergenza;

una rigeometrizzazione degli svincoli delle complanari;

l'individuazione delle opere finalizzate al miglioramento dell'adduzione al sistema autostradale/tangenziale.

Proprio per il suo connotato di infrastruttura nevralgica per il Paese e l'alta antropizzazione della zona interessata dal-

l'infrastruttura sono state studiate importanti soluzioni di mitigazione ambientale e di miglioramento dell'inserimento territoriale e paesaggistico.

Il progetto preliminare dell'intervento sviluppato dalla società concessionaria è stato ampiamente condiviso con gli enti e i cittadini nell'ambito di uno specifico confronto pubblico svolto tra luglio e novembre 2016.

Gli esiti e le risultanze del dibattito pubblico sono confluiti all'interno del verbale conclusivo sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli enti e la società Autostrade per l'Italia nel dicembre 2016, in base al quale è stato poi sviluppato il progetto definitivo del Passante di Bologna.

Il Progetto del potenziamento in sede dell'autostrada A14 e delle complanari è stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale che si è conclusa il 30 marzo 2018 con parere positivo con prescrizioni.

La soluzione Passante Sud, proposta dagli Onorevoli interroganti, è stata studiata durante le attività del dibattito pubblico nell'ambito dell'analisi delle diverse soluzioni del Nodo di Bologna. La soluzione analizzata prevedeva un nuovo tracciato in galleria di 19 chilometri con piattaforma di due corsie per senso di marcia più emergenza, oltre a due svincoli intermedi e due punti di scambio rispettivamente con l'autostrada A14 e con l'autostrada A1. Dalla comparazione delle soluzioni progettuali è risultato che il Passante Sud era meno competitivo rispetto agli altri itinerari.

E infatti, come evidenziato dal Ministero dell'ambiente nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) presentato dal proponente, è presente una analisi delle tre alternative: Passante Nord con la banalizzazione del tracciato autostradale esistente, Passante Sud e ampliamento del sistema tangenziale e Passante di Bologna e relative opere di adduzione.

Le criticità evidenziate risultano in sintesi le seguenti: aspetti di criticità idrogeologica e geologica nella realizzazione dello scavo in galleria, occupazione di oltre 50 ettari di territorio, necessità di ingenti interventi di ricucitura urbana, ambientale, territoriale e idrogeologica; ingenti volumi di terra da movimentare, espropri di 25 edifici; importanti interferenze in fase di cantiere sulle matrici ambientali e sociali correlate alla durata complessiva dei lavori del Passante, stimata in 5 anni.

Dal citato parere della Commissione Tecnica VIA e VAS del 24 novembre 2017 emerge che sono state considerate e valutate le tre alternative principali e che il confronto consente di effettuare alcune considerazioni di carattere sia trasportistico che ambientale;

dal punto di vista trasportistico:

i passanti nord e sud non risolverebbero le criticità che oggi risultano maggiori, ossia quelle legate al traffico cittadino che si muove sulle complanari;

in questi casi, inoltre, non vi sarebbero miglioramenti della connettività fra sistema tangenziale e autostradale e tantomeno miglioramenti della viabilità locale; un eventuale incremento del traffico autostradale potrebbe essere sostenuto solamente dal passante di mezzo (progetto in esame) e dal passante nord;

dal punto di vista ambientale:

per quanto riguarda clima acustico e qualità dell'aria i passanti nord e sud consentirebbero di migliorare la situazione attuale nell'area metropolitana, ma genererebbero rumore ed emissioni laddove oggi non ve ne sono; diversamente, il progetto in esame (...) consentirà di migliorare anche esso la situazione attuale, ma senza peggiorare altri contesti territoriali.



## ALLEGATO 3

**5-00811 Daga: Misure di sostegno e di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che nell'attuale assetto istituzionale la competenza in materia di edilizia residenziale pubblica è in capo alle Regioni e agli Enti locali.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge comunque un importante ruolo a livello nazionale attraverso la promozione di azioni di recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di misure di sostegno al reddito mediante il finanziamento di strumenti per l'accesso alle abitazioni in locazione, nonché di riduzione del disagio abitativo quale il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431 del 1998) e il Fondo inquilini morosi incolpevoli (legge n. 124 del 2013).

Circa il programma di recupero di immobili di edilizia residenziale pubblica, l'articolo 4 del decreto-legge n. 47 del 2014 ha finanziato per 492 milioni di euro il programma di recupero degli immobili di proprietà di comuni ed ex IACP comunque denominati, poi rifinanziato per soddisfare tutto il fabbisogno segnalato dalle Regioni con ulteriori 321 milioni provenienti dal Fondo investimenti infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di stabilità 2017.

In particolare, la disponibilità aggiuntiva è stata destinata agli interventi di manutenzione straordinaria da conseguire mediante l'adeguamento sismico, impiantistico e l'efficientamento energetico nonché la ridefinizione del numero degli alloggi mediante frazionamenti.

Il decreto di assegnazione alle regioni degli ulteriori 321 milioni di euro stabilisce, altresì, nuovi criteri temporali per una

più sollecita realizzazione degli interventi in argomento e viene anche introdotto un criterio di premialità che consente l'assegnazione alle Regioni più virtuose delle risorse revocate per mancata fattibilità degli interventi.

Sul decreto di riparto alle regioni è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 13 settembre scorso e attualmente il decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Ministero dell'economia e delle finanze è in corso di registrazione da parte degli organi di controllo.

Con il citato programma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha voluto dare priorità alla necessità di rispondere al disagio abitativo presente soprattutto nelle grandi aree urbane recuperando velocemente alloggi sfitti ma non utilizzabili per mancata effettuazione di lavori di lieve entità (linea a – max 15 mila euro/alloggio) oppure alloggi già abitati ma bisognosi di manutenzione straordinaria o ripristino anche nelle parti condominiali (linea b – max 50 mila euro/alloggio).

Le regioni, acquisiti dai soggetti proprietari degli immobili di edilizia residenziale pubblica i relativi fabbisogni, hanno inviato al Ministero specifici elenchi di alloggi su cui intervenire con riferimento alle suddette tipologie di intervento e alle risorse assegnate inizialmente per 4480 alloggi di linea a) e 20.766 alloggi di linea b). A questi vanno aggiunti ulteriori 1150 alloggi di linea a) e 23.031 alloggi di linea b) per un totale

di 5.630 alloggi di linea *a*) e 43.102 alloggi di linea *b*) come risulta dalle rimodulazioni operate dalle regioni.

Ad oggi lo stato di attuazione del programma è il seguente:

per la linea *a*) ultimati 4.833 alloggi;

per la linea *b*) ultimati 3.888 alloggi e avviati 9.111.

Inoltre, sono state poi elaborate dalle regioni rimodulazioni per ottimizzare la programmazione nonché l'esecuzione degli interventi e anche ai fini del completo utilizzo delle risorse assegnate.

Le maggiori criticità che hanno comportato ritardi nell'attuazione degli interventi sono emerse nella fase gestionale, di esclusiva competenza regionale, e sono da ascrivere, per la maggior parte dei casi, al mancato rispetto del termine previsto per l'emissione dei provvedimenti regionali di concessione dei finanziamenti (30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta validazione da parte dell'Ufficio centrale di bilancio dei decreti di trasferimento delle risorse statali) determinato dalla tempistica delle procedure di adozione dei bilanci regionali.

Altro motivo di difficoltà, che ha negativamente inciso sulla puntuale attuazione del programma, è da individuarsi nella sopravvenuta impossibilità di realizzare alcuni interventi sia per sopraggiunte occupazioni abusive che per rinuncia da parte dell'ente proprietario.

Ad oggi risultano trasferite per gli interventi di linea *a*) risorse per 71,39 milioni, pari al 77,60 per cento e che rappresentano pressoché il totale delle risorse programmate dalle regioni per il recupero dei primi 4480 alloggi di linea *a*).

Le risorse trasferite alle regioni per la linea *b*) ammontano a oltre 367,55 milioni, pari al 91,88 per cento riferiti al primo stanziamento di 400 milioni.

Segnalo anche che una prima importante misura prevista dalla legge n. 80 del 2014 consiste nel rifinanziamento del Fondo per l'accesso alle abitazioni in lo-

cazione, già finanziato dalle leggi finanziarie nel periodo 1999-2011 con complessivi 3,2 miliardi di euro.

Il rifinanziamento di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014-2015 è stato interamente ripartito alle regioni e le relative risorse integralmente trasferite alle medesime. È evidente come tale Fondo rappresenti un fondamentale sostegno per le categorie sociali deboli in possesso di determinati requisiti.

Per tale Fondo è intenzione del Governo valutare la possibilità di rifinanziamento nella legge di bilancio 2019 con 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2032 utilizzando quota parte delle risorse provenienti dal Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di stabilità 2018.

Una seconda misura sempre contenuta nella legge n. 80 del 2014 concerne l'incremento di finanziamento per complessivi 265,92 milioni per il periodo 2014-2020 del Fondo inquilini morosi incolpevoli.

Dal monitoraggio svolto dal Ministero risulta che le risorse non sono state sempre compiutamente utilizzate per la riscontrata presenza di alcune criticità nella fase di formulazione delle domande e in particolare in relazione alla mancata capacità di attestazione della condizione di morosità incolpevole. Pertanto, già nel 2016 è stata effettuata la revisione dei criteri e delle procedure di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse, dimensionando e finalizzando i contributi da assegnare, ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso, in modo più aderente alle casistiche riscontrate.

In particolare è stato innalzato da 8 a 12 milioni l'importo per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Entrambi i Fondi sono strumenti capaci di svolgere il ruolo di « ammortizzatori sociali » in grado di ridurre le tensioni abitative presenti in numerose aree del Paese.

ALLEGATO 4

**5-00812 Lucchini: Realizzazione e potenziamento delle infrastrutture viarie nel territorio dell'alta Umbria.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle infrastrutture viarie citate dagli Onorevoli interroganti situate nel territorio dell'alta Umbria, la società ANAS ha evidenziato quanto segue.

Per la E78 occorre distinguere i seguenti interventi:

Grosseto-Fano. Tratto Selci Lama (E 45)-S. Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto Selci Lama-Parnacciano (Guinza), Lotto 1, con un importo di 100 milioni di euro finanziato a valere sul Fondo Unico ANAS per 24 milioni e sul Fondo Sviluppo e Coesione per i restanti 76 milioni e appaltabilità prevista per il 2019. L'intervento prevede l'adeguamento della strada esistente SP 200 dallo svincolo di Selci Lama sulla E45 fino all'imbocco della galleria della Guinza in località Parnacciano nel comune di San Giustino, per uno sviluppo complessivo di circa 10 chilometri;

Grosseto-Fano. Tratto Selci Lama (E45)-S. Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie della galleria della Guinza (Lotto 2) e del tratto Guinza-Mercatello Ovest (Lotto 3), con un importo di 59,3 milioni di euro finanziato a valere sul Fondo Unico ANAS con appaltabilità prevista per il 2019. L'intervento, di sviluppo complessivo di circa 10 chilometri, consiste nel completamento della galleria della Guinza con opere di finitura e impianti per la messa in sicurezza che consentirà l'apertura al traffico della galleria stessa, costituita da un singolo fornace di lunghezza pari a circa 6 chilometri. Inoltre, l'intervento prevede il completamento, con opere di finitura e impianti, di un tratto di strada già realizzato tra la galleria della

Guinza e Mercatello, per uno sviluppo complessivo di circa 4 chilometri. È in corso l'acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Commissione Gallerie sul progetto definitivo, cui seguirà, entro 30 giorni dal recepimento di detti pareri, la redazione del progetto esecutivo;

Grosseto-Fano. Tratto Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci Lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del tratto Le Ville-Selci Lama, Lotto 7, con un importo di 435 milioni di euro finanziato per la sola progettazione con 5 milioni dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), programmato con appaltabilità prevista per il 2020. L'intervento attraversa il territorio a cavallo tra la regione Toscana e la regione Umbria e consente di completare la connessione della E78 con l'asse della E45 Orte-Ravenna (svincolo Selci Lama), per uno sviluppo complessivo di circa 12 chilometri.

Per quanto attiene poi alla SS 73-bis di Bocca Trabaria, ANAS segnala che il 15 marzo scorso, in conseguenza del forte maltempo che ha interessato la zona di confine regionale tra Umbria e Marche, si è innescata una frana del versante a monte della strada, causata dalle infiltrazioni all'interno delle fratture della roccia basale.

Nelle more degli interventi definitivi del consolidamento del versante ad opera degli enti preposti alla tutela del territorio, ANAS ha previsto la realizzazione di una berlinese di micropali a sostegno dello stesso versante e un muro di sottoscarpa,

oltre alla ricostruzione completa della carreggiata stradale franata, per un importo complessivo di circa 985 mila euro.

I lavori di ripristino sono stati avviati a luglio scorso; tuttavia, a seguito del rinvenimento di sei ordigni bellici risalenti alla

seconda guerra mondiale le lavorazioni sono state sospese in attesa del completamento delle attività di bonifica.

Una volta ripresi, i lavori potranno essere ultimati dopo 60 giorni circa di lavorazioni.

## ALLEGATO 5

**5-00813 Butti: Tempi di realizzazione della strada statale Regina-Lago di Como, cosiddetta « variante della Tremezzina ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ad aggiornamento di quanto riferito di recente in questa Commissione sulla realizzazione della variante alla strada statale 340 Regina, la società ANAS ha evidenziato gli ultimi passaggi salienti.

Ad oggi il progetto definitivo è in fase di verifica ai fini della validazione e verrà trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il mese di novembre per la sua formale approvazione, così come previsto dal Contratto di Programma MIT-ANAS 2016/2020; contestualmente ANAS ha avviato anche la progettazione esecutiva al fine di accelerarne il più possibile la conclusione.

L'opera, del costo complessivo pari a 353,23 milioni di euro, rientra tra quelle inserite nel cosiddetto decreto Sblocca Italia e inoltre è ricompresa nel predetto Contratto di Programma, con finanziamento pari a 326,19 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, di cui 120 milioni a carico della Regione Lombardia.

Per il finanziamento dei maggiori costi, pari a 27,04 milioni di euro, determinato dalle richieste della Soprintendenza relative all'aumento della lunghezza delle gallerie e delle parti interrato, è stato proposto l'inserimento nel Fondo Infrastrutture 2017, la cui formalizzazione è prevista con il prossimo aggiornamento del Contratto di Programma.

Ad integrazione di quanto comunicato da ANAS, informo che i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel riscontrare le valutazioni espresse dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il 12 settembre scorso hanno richiesto ad ANAS l'invio del progetto definitivo al Consiglio medesimo.

Inoltre, sono in corso iniziative da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volte a prorogare i termini previsti dal decreto Sblocca Italia.

## ALLEGATO 6

**5-00814 Braga: Infrastrutture stradali sul fiume Po di interconnessione tra Lombardia ed Emilia-Romagna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'opera in esame, evidenzio che la Direzione generale delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già anticipato l'80 per cento del finanziamento previsto per i lavori di ripristino del ponte esistente mentre, per quanto concerne la realizzazione della nuova opera, allo stato attuale non risultano disposti finanziamenti *ad hoc*. Il saldo sarà erogato a fine lavori.

Il soggetto attuatore è la Provincia, cui compete la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

Segnalo anche che tutti gli interventi oggetto del decreto ministeriale n. 49 del

16 febbraio 2018, che ha avuto l'intesa in Conferenza unificata, sono stati finanziati.

Per quanto riguarda poi la strada provinciale 343 Asolana, informo che è inserita nella proposta di revisione della rete stradale di interesse nazionale, sia nel tratto che ricade nella regione Emilia-Romagna che nel tratto ricadente nella regione Lombardia.

Ai sensi della procedura di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, la proposta sta per essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per essere sottoposta alla prima seduta utile della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.